



Il Ministro dell'istruzione e del merito

7. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'Amministrazione.

Articolo 7

(Fascicolo personale – Tutela dei dati personali)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, e successive modificazioni, i cui principi generali determinano il trattamento dei dati sensibili personali. In particolare, gli Uffici e le istituzioni scolastiche osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:
 - a) comunicazione dei dati personali;
 - b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie del personale perdente posto.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.
3. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle organizzazioni sindacali gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste dalla presente ordinanza per la pubblicazione dei movimenti.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

Articolo 8

(Domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra)

1. I docenti di ruolo che siano, per qualsiasi motivo, in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nell'articolo 2, comma 5, del CCNI. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, anche per diversa provincia, parteciperà d'ufficio al punto A) – *Effettuazione della seconda fase* - dell'Allegato 1 del CCNI seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune della provincia di titolarità. Nel caso di personale in esubero, tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

2. I docenti degli istituti di istruzione secondaria che chiedono contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.
3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 agosto 1974 o con l'ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 425 del Testo Unico. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena devono essere convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento; in caso di mancanza di requisiti il trasferimento è annullato.
4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.
5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza e gli interessati possono produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero, la mobilità è obbligatoria, ed è quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi possono procedere con la richiesta di trasferimento.
6. I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra. Per tali movimenti i docenti devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione *Istanze on line* e disponibile sul sito del MIM nella sezione *Mobilità*.

I docenti titolari nella scuola primaria che presentano domanda di passaggio di cattedra da e verso educazione motoria e, contemporaneamente, domanda di trasferimento devono specificare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.
7. Per l'anno scolastico 2026/27 continuano ad operare le classi di scuola secondaria di primo grado attivate sperimentalmente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 30 luglio 2021, n. 237, ricondotte ad ordinamento in attuazione della legge 1° ottobre 2024, n. 150, e individuate a decorrere dall'anno scolastico 2025/26 quali classi di scuola secondaria di primo grado a



Al Ministro dell'istruzione e del merito

differenziazione didattica "Montessori". Il personale docente in servizio da almeno un anno scolastico nelle classi di cui al periodo precedente, nelle more dell'acquisizione del titolo di cui all'articolo 2 della legge n. 150 del 2024 nonché della definizione di puntuali tipologie di posto, permane nelle attuali sedi di titolarità, con successiva titolarizzazione specifica sulla cattedra, o posto di sostegno ove previsto, a differenziazione didattica Montessori. È fatta salva la mobilità a domanda ovvero d'ufficio. Le cattedre su cui esercitare l'opzione per l'insegnamento con metodo di differenziazione didattica "Montessori", sono le seguenti: 1) cattedre interne costituite interamente per l'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori"; 2) cattedre miste costituite internamente all'Istituzione scolastica, ovvero composte da ore destinate all'insegnamento con metodo didattico differenziato "Montessori" e da ore curricolari di posto comune; 3) cattedre con completamento orario presso altra istituzione scolastica purché composte con contributo orario relativo al metodo didattico differenziato "Montessori". Le cattedre e i posti definitivi ai sensi dei periodi precedenti non possono generare situazioni di soprannumero. Le quote aggiuntive di organico di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto ministeriale n. 237 del 2021, sono gestite dalle Istituzioni scolastiche, in ragione della riconduzione ad ordinamento delle classi di cui al primo periodo, nell'ambito delle risorse destinate agli Uffici scolastici regionali nell'ambito di quelle destinate all'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto. Per l'anno scolastico 2026/27 non si procederà alla definizione di puntuali tipologie di posto.

8. Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) da CPIA alla classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un trasferimento.
9. Nella scuola secondaria di I e II grado il personale docente titolare su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD e in possesso di abilitazione può, qualora abbia assolto il vincolo quinquennale, presentare domanda di trasferimento su posto comune, selezionando sul modulo-domanda una sola classe di concorso per cui detto personale è in possesso dell'abilitazione. Il modulo-domanda di trasferimento presente nel portale *Istanze on line* mostra, infatti, una nuova sezione "Classe di concorso richiesta", in cui è presente la casella "Classe di concorso per la quale il docente è in possesso dell'abilitazione (casella compilabile dai soli titolari su posto di sostegno ADML, ADSL, BDSD)". Tale casella è abilitata soltanto per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune e la compilazione della casella è obbligatoria per i medesimi.

Articolo 9

(Indicazioni delle preferenze)

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) Sede (istituzione scolastica);
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia.

Relativamente al caso di cui alla lettera a), la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti ad indirizzo didattico differenziato, ai posti comuni ivi compresi i posti per



Al Ministro dell'istruzione e del merito

l'insegnamento della lingua inglese e i posti di educazione motoria va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex CTP). Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. Nel caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) e d) comportano, pertanto, che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi istituzione scolastica compresa, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente è assegnata la prima istituzione scolastica con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al docente che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.
5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse le seguenti disponibilità:
 - a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - i. corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - ii. centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
 - b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
 - c) sezioni ospedaliere;
 - d) licei europei.
6. L'indicazione delle disponibilità di cui al comma 5 vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di percorsi; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione alle istituzioni scolastiche sedi di tali percorsi e, pertanto, gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non sono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito del MIM, nell'apposita sezione *Mobilità*. La denominazione ufficiale delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le istituzioni scolastiche sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.
10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui il richiedente è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà, l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente al comune o distretto sub-comunale di titolarità.
11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Ai sensi dell'articolo 23 del CCNI, il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno, posti di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato, è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, su tali tipologie di posto. Pertanto, fermo restando l'assolvimento degli obblighi di permanenza triennale richiamati al precedente articolo 1, commi 3 e 4, il suddetto personale nel corso del quinquennio può presentare domanda di mobilità solo per tali tipologie di posto. I docenti titolari su tali tipologie di posto nella scuola secondaria, una volta assolti i suddetti obblighi di permanenza, possono presentare domanda di trasferimento per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune soltanto se in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune.
Il vincolo quinquennale di cui al precedente periodo si applica anche a seguito di trasferimento da posto comune a posto di sostegno, posti di tipo speciale e posti ad indirizzo didattico differenziato, a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posto.
I docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale, possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. I docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non possono chiedere di partecipare ai movimenti su posti di tipo comune e su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
Ai fini del computo del quinquennio è calcolato:
 - l'anno scolastico in corso;
 - l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato;
 - l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL solo se prestato su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato.I trasferimenti a domanda nella provincia di titolarità da posto sostegno, posto di tipo speciale o posto ad indirizzo didattico differenziato, a posto comune dei docenti senza precedenza, anche per scuole dello stesso comune, verranno realizzati secondo l'aliquota del 75% dei posti disponibili per l'anno scolastico 2026/27.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

12. In merito alle precedenza si richiama quanto definito dall'articolo 13, comma 1 del CCNI. Per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto, è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.
13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, sarà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata nella sezione *Mobilità* del sito del MIM partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le istituzioni scolastiche disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune, in subordine, sono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, il docente non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
14. Il docente che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'Ufficio di ambito territoriale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo, a domanda, ad una istituzione scolastica della medesima. In tal caso, l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente è considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità, detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.
15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (articolo 11, comma 6 del CCNI), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI.
2. L'Ufficio territorialmente competente, nell'osservanza di quanto riportato dall'articolo 1 della presente ordinanza, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito nel portale *Istanze on line*. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al SIDI delle domande di cui all'articolo 2 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 11

(Posti in organico nella scuola dell'infanzia)

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale, di sostegno, ad indirizzo didattico differenziato e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione dell'istituzione scolastica alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo, come individuata nel Bollettino Ufficiale quale "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale/ad indirizzo didattico differenziato.
2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Articolo 12

(Posti nell'organico della scuola primaria)

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal CCNI, attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito del proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo-domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione, ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e, successivamente, in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità, ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Tale plesso è individuabile nel Bollettino Ufficiale delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente". Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del CCNI.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chieda il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo a insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno, posto speciale e ad indirizzo didattico differenziato.
5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità a insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
6. I posti di insegnamento per adulti presso i CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex CTP) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.

Gli insegnanti titolari nei centri di istruzione degli adulti attivati ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263, individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o altri centri territoriali.

Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello del centro territoriale medesimo.

Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.

7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione sul sito istituzionale della relativa graduatoria, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso, l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'Ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda, avvalendosi del modello pubblicato sul sito del MIM nella sezione *Mobilità* e secondo le modalità di inoltro previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio



Al Ministro dell'istruzione e del merito

territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (articolo 25, comma 3, del CCNI).

8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
9. Per l'individuazione dei docenti soprannumerari titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

Articolo 13

(Posti di istruzione degli adulti, posti nelle scuole ospedaliere, posti speciali e posti di sostegno nelle scuole secondarie)

1. I posti relativi all'istruzione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali, il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico; nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse sono considerate nel movimento interprovinciale. I docenti titolari nei centri di istruzione degli adulti individuati perdenti posto, possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a scuole o ad altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale applicazione dell'apposita tabella dei comuni vicini, quale sede di provenienza dei predetti docenti, è quello del centro territoriale medesimo. Qualora nel corso dei trasferimenti si determini una disponibilità di posto in uno dei CTP del medesimo CPIA provinciale, se richiesto dal docente soprannumerario tra le preferenze utilizzando lo specifico codice sede di organico di cui all'articolo 10 del CCNI, il trasferimento viene disposto con priorità nei movimenti di I fase anche se tra CTP di comuni diversi.
2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio su posti speciali sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra eventuali altre tipologie di posto richieste.
5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Articolo 14

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra)

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine, l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal CCNI e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.
Il passaggio di ruolo su posto di sostegno è possibile per il personale docente che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
4. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna delle classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 93. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso, alla data della presente ordinanza, dei titoli di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92.
Il movimento dei docenti titolari su classe di concorso A-23 (A023) nella scuola secondaria di primo grado alla classe di concorso A-23 (AS23) nella scuola secondaria di secondo grado, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, e viceversa, costituisce un passaggio di ruolo.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 Per le classi di concorso A-53 Storia della musica, A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 Tecnologie musicali, A-64 Teoria analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30, A-56, in possesso dei titoli di cui all'allegato E al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale 23 febbraio 2016, n. 106, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21 aprile 2020



Il Ministro dell'istruzione e del merito

n.499 e 23 aprile 2020 n.510.

Articolo 15

(Passaggi del personale collocato fuori ruolo)

1. Il personale docente può chiedere, in caso di rientro dal fuori ruolo, il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

Articolo 16

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle *Istanze on line* in conformità con i moduli presenti nella sezione *Mobilità* del sito MIM, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le modalità previste dall'articolo 14 della presente ordinanza.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità da quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 della presente ordinanza.
3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Articolo 17

(Mobilità territoriale ulteriore)

1. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente, residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi saranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

Articolo 18

(Trasferimento interprovinciale su posto di sostegno)

1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del CCNI i docenti titolari su posto di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero, nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso.
2. I docenti di sostegno, posto di tipo speciale e posto ad indirizzo didattico differenziato che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su tali tipologie di posto non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

Articolo 19

(Disposizioni specifiche per le Province Autonome di Bolzano e Trento)



Il Ministro dell'istruzione e del merito

1. Nella Provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale n. 5/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

CAPO III - PERSONALE EDUCATIVO

Articolo 20

(Indicazione delle preferenze)

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall'articolo 2 della presente ordinanza. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale *Istanze on line* del sito del MIM.
3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo-domanda di passaggio al ruolo speciale, ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

Articolo 21

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al SIDI nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale *Istanze on line*. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento al SIDI delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel CCNI e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata). L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali



Al Ministro dell'istruzione e del merito

rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

3. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando il tempestivo svolgimento delle operazioni.

CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

Articolo 22

(Norme applicabili)

1. Le procedure relative alla mobilità del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027 sono regolate dagli articoli 34 e seguenti del CCNI e dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Articolo 23

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. I termini per la presentazione della domanda di mobilità sono quelli indicati per il personale ATA dall'articolo 2 della presente ordinanza.
2. Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate dagli articoli 3 e seguenti del Capo I della presente ordinanza.

Articolo 24

(Legittimazione alla presentazione della domanda)

1. Può presentare domanda di mobilità il personale ATA, appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del CCNI è ammesso a partecipare alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio anche il personale assunto nel profilo professionale di collaboratore scolastico in esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. È altresì ammesso a partecipare alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio, il personale assunto nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico, ovvero di collaboratore scolastico sulla base delle procedure di cui all'articolo 1, commi 619 e 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che sia stato immesso in ruolo a tempo pieno o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno.
- 3 bis. In attuazione di quanto disposto dalle note g) e h) dell'Allegato E, lett. A), punto I) del CCNI, al personale immesso in ruolo nel profilo di collaboratore scolastico a seguito delle procedure di internalizzazione di cui all'articolo 58, comma 5 ss, del decreto-legge n. 69 del 2013 e al personale stabilizzato in esito alle procedure di cui all'articolo 1 commi 619 – 622 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, esclusivamente ai fini della mobilità, anche d'ufficio, è riconosciuto il punteggio di punti uno per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, per i servizi di pulizia e ausiliari svolti, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente di imprese titolari di



Il Ministro dell'istruzione e del merito

contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Al personale in questione non compete, invece, il punteggio per la continuità di servizio anche per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche in qualità di dipendente delle imprese di pulizie.

4. Non partecipa alle operazioni di mobilità volontaria e/o d'ufficio il personale di cui ai precedenti commi 2 e 3 immesso in ruolo a tempo parziale.
5. Il personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, neo immesso in ruolo su sede provvisoria da procedura valutativa o da concorso, può confermare la propria sede di servizio al fine di acquisirne la titolarità e, in tal caso, l'anno di servizio svolto sulla sede confermata è valido ai fini della maturazione del triennio di permanenza obbligatoria ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, D.lgs. 165/2001. Gli Ambiti Territoriali, a tale scopo, acquisiscono, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità per il personale ATA, l'eventuale conferma sulla sede di servizio. In caso di conferma la sede provvisoria occupata è resa indisponibile per le operazioni di mobilità. In caso di mancata conferma, detto personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.

In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 34, comma 6, del CCNI, i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione non partecipano alle procedure di mobilità volontaria per un triennio dalla assegnazione della sede definitiva di titolarità di prima destinazione, salvi i casi di deroga previsti dall'articolo 34 comma 7 e dall'articolo 44 comma 5 del CCNI.

Decorso il triennio di permanenza obbligatoria presso la sede definitiva di prima destinazione, detto personale può partecipare alla mobilità territoriale anche in pendenza di incarico di DSGA nel rispetto della medesima disciplina prevista nel CCNI per il restante personale ATA.

Articolo 25

(Mobilità sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta)

1. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta sono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo-domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.

Articolo 26

(Trasferimenti degli assistenti tecnici)

1. I trasferimenti degli assistenti tecnici sono disposti sulla base della tabella di corrispondenza "aree-laboratori-titoli". Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti, ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGa).
2. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.



Al Ministro dell'istruzione e del merito

3. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32), appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza "aree-laboratori-titoli" annesse alla presente ordinanza.
4. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845/1978. A tal fine l'Ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all'articolo 597 del Testo Unico. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
5. Per il laboratorio "informatica" (codice T72), appartenente all'area "elettronica ed elettrotecnica" (codice AR02), istituito presso le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado in applicazione dell'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i trasferimenti sono effettuati sulla base dell'ordine indicato delle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree, fermo restando il possesso dei titoli di studio specifici. La sede di servizio è costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

Articolo 27

(Domanda di passaggio ad altro profilo)

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini e secondo le stesse modalità previste per le operazioni di mobilità di cui al presente Capo IV, utilizzando l'apposito modulo di domanda.
2. Non si tiene conto della domanda di trasferimento qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo.
3. Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione della domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità, le domande sono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

Articolo 28

(Posti richiedibili)

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come scuole primarie sia come scuole secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, sono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:



Al Ministro dell'istruzione e del merito

- a) prima tutti i circoli didattici ovvero le scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
- b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

Articolo 29

(Preferenze)

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli-domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) istituzione scolastica;
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia;
 - e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione possa essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto, nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di I grado ed infine le scuole secondarie di II grado e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali.

L'aspirante al trasferimento, ove desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che siano escluse dall'esame determinate tipologie, deve compilare le apposite caselle del modulo-domanda indicando l'ordine di trattazione delle stesse.

3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato è assegnata la prima istituzione scolastica o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre istituzioni scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e l'istituzione scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le istituzioni scolastiche in essa comprese, la prima istituzione scolastica con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica e al personale che ha espresso la preferenza sintetica è assegnata la successiva istituzione scolastica con posto disponibile.
4. L'indicazione di preferenza sintetica per la provincia o per il distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 o alla famiglia, non dà luogo automaticamente al punteggio suppletivo. Tale punteggio è attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I – preferenze - il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola istituzione scolastica ubicata nello stesso.

Articolo 30

(Indicazioni delle preferenze)

1. Il personale ATA di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di altre province mediante produzione di un'unica istanza.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Le preferenze, sia a livello di singola istituzione scolastica sia a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 263/2012, devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione, comprensiva del codice meccanografico, riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun Ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica e sul sito internet del MIM. Tali preferenze sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato ommesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima è considerata come non espressa, salvo reclamo.
3. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
4. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive dell'istituzione scolastica di titolarità dell'aspirante al movimento non sono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituzione scolastica di titolarità.
5. Il personale soprannumerario, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 45 del CCNI presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia, non è riassorbito se sono soddisfatte le preferenze interprovinciali.
6. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
7. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole istituzioni scolastiche ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le istituzioni scolastiche ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali. Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
8. I trasferimenti a domanda del personale A.T.A. verso e dalle scuole e gli istituti delle province statali che hanno modificato l'assetto territoriale e amministrativo di competenza, per effetto dell'istituzione di nuove province statali, sono disciplinati dall'art. 46 bis CCNI e sono disposti secondo quanto stabilito nel punto C - bis dell'Allegato F e nei punti 13 e 14 dell'Allegato F1 prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle disponibilità destinate a tale fase dall'art. 39 del CCNI e nel rispetto delle precedenza previste dal Contratto.

Articolo 31

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)



Il Ministro dell'istruzione e del merito

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzioni operative. Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione è effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
2. Le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e, ove necessarie, delle certificazioni allegate, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni all'Ufficio territorialmente competente.
3. L'Ufficio territorialmente competente, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al CCNI, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti.

Articolo 32

(Reclami e rettifiche)

1. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla notifica di cui all'articolo 31 comma 3 della presente ordinanza, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 42 del CCNI.
2. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, si applica la normativa di cui all'articolo 30, comma 2, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

Articolo 33

(Sezioni associate)

1. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

Dall'attuazione della presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

Al Direttore Generale del Dipartimento Istruzione della Provincia Autonoma di Trento

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Direzione Istruzione e Formazione Italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico per la Scuola delle Località Ladine

Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

e, per conoscenza

All'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Ministro

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Al Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale

Alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

All'Assessore all'Istruzione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta

All'Assessore all'Istruzione della Regione Siciliana